

COORDINAMENTO DELLA
CONCILIAZIONE FORENSE



IN COLLABORAZIONE CON



IL RUOLO DEGLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO
E LA RIFORMA DELLA CRISI D'IMPRESA E DELL'INSOLVENZA



DALLA SALVA SUICIDI AL NUOVO CODICE
SITUAZIONE ATTUALE E FUTURO PROSSIMO

VENERDÌ 1 MARZO 2019, 9.00-12.30 - 15.00-18.00

Auditorium "Adone Zoli" dell'Ordine degli Avvocati di Firenze
Firenze, viale Alessandro Guicciotti 61 (nuovo Palazzo di Giustizia di Firenze, blocco G, piano 0)

LE PROCEDURE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E LE NOVITÀ CON LA RIFORMA

Avv. **ALVISE CECCHINATO**

Consigliere dell'Ordine degli Avvocati
di Pordenone
Coordinatore Scientifico dell'OCC
di Pordenone

LE PROCEDURE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E LE NOVITÀ CON LA RIFORMA



Avv. Alvisè Cecchinato
CS OCC Pordenone

Firenze, 1.3.19



MONITORAGGIO
STATISTICO ORGANISMI
DELLA CRISI DA
SOVRAINDEBITAMENTO

ANNO 2017


Al 31/12/2017 risultavano iscritti al registro online degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) 142 Uffici.

	Pendenti iniziali	Iscritti	Definiti	Pendenti finali
Accordo	174	504	119	559
Piano del consumatore	232	774	143	863
Liquidazioni del patrimonio	55	244	74	225




Ministero della Giustizia
Direzione generale di statistica e analisi organizzativa

Accordo




■ Istanza non ammissibile ■ Revoca (art.10 co.3)
■ Decreto Omologazione ■ Diniego Omologazione

Piano del consumatore



■ Istanza non ammissibile ■ Decreto Omologazione
■ Diniego Omologazione

Liquidazione del patrimonio



■ Istanza non ammissibile ■ Decreto di Ammissione

TIMELINE

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
27 gennaio L. 3 SALVA SUICIDI		24 settembre D.M. 202 REGOLA MENTO OCC	27 giugno D.L. 83 MISURE URGENTI				12 gennaio D.Lgs. 14 CODICE CRISI IMPRESA INSOLVENZA	
18 ottobre D.L. 179 CRESCI ITALIA							14 febbraio	15 agosto ?

CORSI E RICORSI

Commissione Trevisanato (2001)

D.Lgs. 5/2006 / L.3/2012

Commissione Rordorf (2015)

D.Lgs 14/2019



Giambattista Vico.
ca. 1850.

cambiano i nomi

ACCORDO DI COMPOSIZIONE >>>>

CONCORDATO MINORE

artt. 74 e ss.

PIANO DEL CONSUMATORE >>>>

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

artt. 67 e ss.

LIQUIDAZIONE DEI BENI >>>>

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO

artt. 268 e ss.

cambiano le procedure

CONCORDATO MINORE

artt. 74 e ss.

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

artt. 67 e ss.

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO


artt. 268 e ss.

ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE

art. 283

(PROCEDURA FAMILIARE


art. 66)



restrizione ambito



- è precluso al consumatore, quindi è riservato esclusivamente all'**imprenditore** e al **professionista**
- presuppone due condizioni di base: **quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale**, o, in mancanza, **quando e' previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori**



semplificazione regole



- **documentazione da allegare** > art. 75 I°
- **relazione dell'OCC** > art. 76 II° e III°
- **limiti**
 - > art. 75 commi II° e III° (***trattamento dei crediti privilegiati***)
 - > art. 77 (***cause di inammissibilità della domanda***)

DOCUMENTAZIONE (art. 75 I° - DEBITORE)

1. Il debitore deve allegare alla domanda:
 - a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie e le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;
 - b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
 - c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute;
 - d) gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.

RELAZIONE (art. 76 II° e III° - OCC)

2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
 - e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
 - f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
 - g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

trattamento dei crediti privilegiati (art. 75)

- II°: E' possibile prevedere che i **crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca** possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

- III°: Quando e' prevista la continuazione dell'attività aziendale, e' possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del **contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa** se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

cause di inammissibilità della domanda (art. 77)

- se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76
- se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3)
- se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte
- se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori
- (meritevolezza ?)

più facile l'accordo ?



- art. 79 I°: omologazione se = ammissibilità giuridica + fattibilità economica

+ **maggioranza dei crediti ammessi al voto = > 50%**

(l. 3/12, art. 11: 60%)

- art. 80 III°: **cram down** = omologazione anche se

a) **uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta** > il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria

b) **manca di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale** > il giudice omologa se, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria

per l'OCC cosa cambia?



- assistenza tecnica obbligatoria (art. 76 I° La domanda e' formulata tramite un OCC ~~Non è necessaria l'assistenza di un difensore~~; cfr. art. 68 I° Non e' necessaria l'assistenza di un difensore; cfr. art. 269 I° Il ricorso puo' essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC)
- fase stragiudiziale: ruolo non chiarito (consulenza ? trattativa ?)
- deposito proposta: ruolo confermato e maggiori compiti (relazione particolareggiata, art. 76)
- contraddittorio creditori: ruolo confermato (artt. 78-79)
- fase esecutiva: ruolo confermato e maggiori compiti (rendiconto finale, art. 81) (liquidazione compenso: no comment)



semplificazione regole



- **documentazione da allegare** > art. 67 II°
- **relazione dell'OCC** > art. 68 II° e III°

- **limiti**
 - > art. 67 commi IV° e V° (**trattamento dei crediti privilegiati**)
 - > art. 69 (**condizioni soggettive ostative**)

DOCUMENTAZIONE (art. 67 II° - DEBITORE)

2. La domanda e' corredata dell'elenco:
- a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
 - b) della consistenza e della composizione del patrimonio;
 - c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
 - d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
 - e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

RELAZIONE (art. 68 II° e III° - OCC)

2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:
- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) la valutazione sulla completezza ed attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.
3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche **se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore**, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

trattamento dei crediti privilegiati (art. 67)

- IV°: E' possibile prevedere che i **crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca** possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dall'OCC.
- V°: E' possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di **mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale** del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

condizioni soggettive ostative (art. 69)

- (se mancano i documenti)
- (se il debitore non è consumatore)
- se e' gia' stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha gia' beneficiato dell'esdebitazione per due volte
- **se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode** (= definizione, in negativo, di meritevolezza ?!)

più facile l'omologa ?



- art. 70 VII°: omologazione se **ammissibilità giuridica** + fattibilità economica = **non immeritevolezza** > **se non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode** (art. 69 I°)

(l. 3/12, art. 12 bis: quando esclude che il consumatore ha assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che ha colposamente determinato il sovraindebitamento, anche per mezzo di un ricorso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali)

- art. 70 IX°: **cram down** = omologazione anche se


a) **uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta** > il giudice, sentito il debitore e l'OCC, omologa se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria

b) **contestazione della convenienza da parte dell'amministrazione (finanziaria)** > il giudice omologa se, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria

per l'OCC cosa cambia?



- assistenza tecnica NON obbligatoria (art. 68 I° Non e' necessaria l'assistenza di un difensore)
- fase stragiudiziale: ruolo non chiarito (consulenza ? trattativa ?)
- deposito proposta: ruolo confermato e maggiori compiti (relazione particolareggiata, art. 68)
- contraddittorio creditori: ruolo confermato (art. 70)
- fase esecutiva: ruolo confermato e maggiori compiti (rendiconto finale, art. 71) (liquidazione compenso: no comment)



ampliamento ambito



- **istanza** (art. 268): non solo il debitore, anche creditori (un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali) e anche p.m. (quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, il pubblico ministero)
- **esdebitazione** (art 282): non solo persone fisiche, senza necessità di richiesta (di diritto, a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, con decreto; ferme le preclusioni di cui all'art. 280, c. 1, lettera a) <condanna per delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa>, e, per il consumatore, anche quella di cui all'art. 69, c. 1) <precedente esdebitazione nei cinque anni precedenti la domanda o per due volte; se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode>

per l'OCC cosa cambia?



- assistenza tecnica NON obbligatoria (art. 269 I° Il ricorso puo' essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC)
- fase stragiudiziale: ruolo non chiarito (consulenza ? trattativa ?)
- deposito proposta: ruolo confermato e minori compiti (relazione non particolareggiata, art. 269) <che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica>
- liquidazione: ruolo confermato (art. 270 c. 2 lettera b) <nomina il liquidatore, confermando l'OCC di cui all'articolo 269 o, per giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi> (già ora art. 15 VIII° l. 3/12, ma)

Il debitore che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura

> può accedere all'esdebitazione

- se **persona fisica**

- se **meritevole** (il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del debitore e verificata, a tal fine, l'**assenza di atti in frode** e la **mancaza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento** ...)

- solo per **una volta**

- fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento (non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati) (nel decreto si indicano le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti)

DOCUMENTAZIONE (art. 282 III° - DEBITORE)

3. La domanda di esdebitazione e' presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

- a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;
- b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;
- d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

RELAZIONE (art. 282 IV° e V° - OCC)

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacita' del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilita' della documentazione depositata a corredo della domanda;

5. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

CONSIDERAZIONE FINALE

molti cambiamenti, ma semplificazione soltanto superficiale; restano e anzi aumentano le incertezze; continueranno ad esercitare molta discrezionalità i giudici di merito, in attesa della nomofilachia del giudice di legittimità (provvedimenti del Tribunale - decreto o sentenza - impugnabili in Corte d'Appello; dovrebbe essere pacifica la ricorribilità in Corte di Cassazione)



*Se vogliamo che tutto rimanga come è,
bisogna che tutto cambi (?)*

Presentazione realizzata con



LibreOffice
The Document Foundation



<http://www.libreoffice.org>

Utilizza il software libero !